



Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA APPARTENENTE AI RUOLI DELL'ATENEIO (PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO), PER UN QUADRIENNIO CON DECORRENZA DAL 29 NOVEMBRE 2025.

Il presente avviso disciplina la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione appartenente ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), per un quadriennio con decorrenza dal 29 novembre 2025.

Tutti i termini utilizzati nel presente avviso declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 1. Requisiti

Per la designazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione appartenente ai ruoli dell'Ateneo i soggetti interessati, ai sensi rispettivamente dell'art. 16 comma 5 e dell'art. 51 comma 5 dello Statuto, devono:

- *“essere in possesso di competenze in campo gestionale”;*
- *“assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”.*

Art. 2. Incompatibilità

Le incompatibilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono quelle previste dalla normativa, tra cui in particolare:

- ✓ dall'art. 2 comma 1 lettera s) della Legge n. 240/2010: *“divieto per i componenti (...) del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche (...); di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; (...)”;*
- ✓ dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 168/2011: *“I membri del consiglio di amministrazione (...), non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari (...)”;*
- ✓ dall'art. 52 commi 1 e 2 dello Statuto: *“1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di (...), componente (...) del Consiglio di Amministrazione (...). 2. Salvo quanto previsto per il Rettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, ovvero del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione”.*

I candidati, qualora dichiarino di trovarsi in una situazione di incompatibilità all'atto della presentazione della candidatura, devono impegnarsi a far cessare tale situazione entro dieci giorni dalla comunicazione di designazione.

Art. 3. Modalità e termini per la presentazione delle candidature

La motivata candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione appartenente ai ruoli dell'Ateneo deve essere redatta secondo il modello scaricabile alla [pagina web](#) dedicata alla procedura, debitamente sottoscritta e accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* datato e sottoscritto, nonché, salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale, da copia di un documento di identità in corso di validità.

Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 16 ottobre 2025** esclusivamente per via telematica, inviando dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale una e-mail a: candidature@unife.it.



L'e-mail deve avere come oggetto "*Candidatura per la selezione di un componente interno del CdA*" e come allegati (in alternativa):

- a) la scansione della candidatura e del curriculum sottoscritti con firma autografa e della copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) la candidatura e il curriculum sottoscritti con firma digitale.

In entrambi i casi fanno fede l'orario e la data di ricevimento nella casella di posta elettronica di arrivo.

La candidatura e gli allegati devono essere trasmessi in formato .PDF, preferibilmente PDF/A, e non deve essere superato il limite complessivo di 20 MB per ogni messaggio e-mail.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di illeggibilità dei documenti trasmessi.

Art. 4. Commissione per l'esame preliminare delle candidature

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 16 comma 5 dello Statuto, le candidature sono preliminarmente esaminate dalla Commissione prevista dall'art. 39 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5. Pubblicazione delle candidature

Le candidature vengono rese note con la pubblicazione del verbale della Commissione sopracitata all'Albo online e alla [pagina web](#) dedicata alla procedura. Avverso le determinazioni della Commissione è possibile proporre ricorso entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Senato Accademico decide nei successivi tre giorni lavorativi.

Art. 6. Designazione

Ai sensi dell'art. 39 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico designa i componenti interni del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'art. 39 comma 4 del medesimo Regolamento: "*Nel caso in cui anche alla terza votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati alla terza votazione. In caso di parità di preferenze prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature. A parità di preferenze di candidati dello stesso genere, risultano eletti il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.*"

Art. 7. Nomina e durata della carica

Il componente designato dal Senato Accademico è nominato con Decreto Rettorale; resta in carica quattro anni ed è designabile nuovamente per una sola volta.

Art. 8. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all'Albo on line e alla [pagina web](#) dedicata alla procedura.

Art. 9. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura.

Le informative relative al trattamento dei dati personali sono disponibili alla [pagina web](#) dedicata.

Art. 10. Normativa applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle disposizioni di legge in materia.

L'Università si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.